

STATUTO

**TEAM SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PERO MI VIA FIGINO 1

Numero REA: MI - 2632656

Codice fiscale: 11953690960

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-03-2023 - Statuto completo	2
--	---



Matteo Bordon
NOTAIO

Allegato "A" al atto n. 12.436 della raccolta

STATUTO DELLA SOCIETÀ

"TEAM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, con sede nel Comune di Milano la società cooperativa sociale a responsabilità limitata, denominata: "TEAM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.".

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile, le norme relative alla disciplina delle cooperative sociali e le leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e la stessa potrà essere prorogata, con decisione dei soci, prima della scadenza del termine.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, commissionati anche da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalti; il tutto finalizzato all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate ed ispirate ai principi della mutualità, ai sensi degli artt. 1, lett. b) e 4, l. 381/1991.

La Cooperativa si Ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità,

attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa._____

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142._____

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci._____ La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi, avvalendosi per il raggiungimento delle sue finalità dell'apporto lavorativo fornito da soggetti esterni._____

Articolo 4 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:_____

- costituire ed organizzare laboratori permanenti per la produzione o lavorazione o la vendita di articoli in stoffa, maglia, ceramica, peltro, plastica, resina, cuoio, legno, ferro, corda, vimini, carta, assumendo lavorazioni in proprio o per conto terzi;_____
- gestire attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e agro-alimentari in proprio o acquistati;_____
- gestire attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;_____
- svolgere attività di stampa lito-tipografica e serigrafica, rilegatura e confezionamento libri e testi;_____
- assumere e gestire attività di confezionamento articoli da regalo e confezionamento e imballaggio in genere di beni, merci e cose;_____
- assumere e gestire attività di servizio stampa e fotocopisteria, affrancatura e postalizzazione in proprio o per conto terzi;_____
- svolgere attività di gestione sportelli di biglietteria, infopoint e call-center in proprio o per conto terzi;_____
- gestire ricoveri per animali in proprio o per conto terzi;_____
- svolgere attività orticole e florovivaistiche in proprio e per conto terzi;_____
- l'assunzione di servizi di pulizie di abitazioni, di uffici pubblici e privati, di negozi, di capannoni ed opifici industriali e commerciali, di strutture ospedaliere,

assistenziali e per collettività, di impianti e macchinari, di qualsiasi mezzo di trasporto, di strade, nonché la pulizia e manutenzione di esterni di edifici, monumenti, marmi e pietre in genere, anche con l'ausilio di specifici macchinari ed attrezzature;

- gli interventi di risanamento, di disinfezione e disinfestazione, derattizzazione di locali, pulizia e mantenimento di verde, viali e giardini, nonché asporto, stoccaggio, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali, tossici e nocivi;

- la gestione di mense e cucine per conto di enti pubblici e privati;

- la preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e bevande caldi e freddi per la ristorazione collettiva;

- il rifacimento di letti;

- la progettazione, realizzazione e gestione di reti e attività logistiche a servizio di industria e commercio;

- la razionalizzazione di sistemi logistici esistenti;

- il facchinaggio, traslochi, autotrasporto di merci per conto terzi;

- la movimentazione di merci anche presso terzi;

- il servizio di lavanderia anche presso terzi;

- la fornitura di materiale di consumo per servizi igienici;

- l'assistenza presso enti, comunità o privati con utilizzo anche di personale professionale idoneo;

- le piccole riparazioni, manutenzioni, lavori edili e di pittura;

- il noleggio a terzi di attrezzatura, macchinari e automezzi inerenti l'attività di pulizia;

- la pulizia e manutenzione di caldaie, di impianti di riscaldamento e di condizionamento;

- i servizi diurni e notturni di vigilanza, guardiania e sicurezza;

- i servizi di portierato, custodia, posteggio ed altre mansioni inerenti la gestione di stabili pubblici e privati e di aziende, come i servizi di centralino telefonico, reception e servizi comuni in genere;

- la raccolta, distribuzione e consegna di posta e documenti interni ed esterni;

- i servizi di prevenzione, sorveglianza e primo intervento antincendio;

- l'attività di spegnitori d'incendi; la manutenzione di impianti di protezione antincendio;

- l'organizzazione e gestione di corsi di istruzione e addestramento per la prevenzione incendi nonché per le squadre operative speciali di pronto intervento per la protezione civile;

- l'organizzazione e gestione di eventi, manifestazioni e cerimonie pubbliche, private e aziendali;

- i servizi ed operazioni cimiteriali di ogni genere,

compresa la gestione di strutture ed impianti tecnologici cimiteriali;_____

- gli interventi conservativi su elementi architettonici e di valore artistico;_____
- attività di saldatura, molatura, fresatura, carpenteria, allestimento, gestione linee produttive anche presso terzi, lavori di meccanica generali in linea e non - con utilizzo di macchine ed attrezzature tradizionali ed a controllo numerico - anche per conto terzi, su linea di proprietà e/o di terzi, lavorazioni metalliche, lavorazioni per conto terzi;_____
- riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, di macchinari, di apparecchiature elettriche ed elettroniche, industriali, di navi e imbarcazioni e loro motori, di aeromobili;_____
- attività di scafo, attività navale presso terzi;_____
- noleggio e vendita di cassoni scarrabili;_____
- gestione di servizi sanitari, socio sanitari, assistenziali ed educativi;_____
- progettazione e gestione di attività formative;_____
- espurgo effettuato anche per conto terzi, con l'ausilio di mezzi meccanici e non, di pozzi neri, vasche di decantazione e altri simili, compreso il trasporto e conferimento rifiuti;_____
- trasporto di persone per conto terzi;_____
- restauri e ristrutturazioni;_____
- assunzione di rappresentanze, consulenza e gestione dei sistemi per il miglioramento della qualità;_____
- gestione dei locali aperti al pubblico e non che prevedono la somministrazione di cibi e bevande alcoliche e non;_____
- sanificazioni;_____
- sgombero neve, spazzamento strade e viali;_____
- vigilanza anche armata;_____
- progettazione, esecuzione, manutenzione e cura del verde;_____
- logistica merci per conto proprio o di terzi, gestione logistica e amministrativa di magazzini, depositi e archivi;_____
- commercio all'ingrosso e al dettaglio e/o distribuzione di materiali, prodotti, attrezzature per pulizie;_____
- asporto, stoccaggio, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali, tossici e nocivi, attività di commercio ed intermediazione di rifiuti;_____
- attività di carpenteria, saldatura e molatura lavorazioni metalliche e/o lavorazioni per conto terzi anche su manufatti navali e/o a bordo nave con utilizzo di attrezzature e/o mezzi di sollevamento propri e/o di terzi presso sedi proprie e/o di terzi;_____
- attività di metalmeccanica su pezzi e manufatti mediante l'utilizzo di attrezzature e/o mezzi di sollevamento propri e/o di terzi;_____
- lavorazioni metalliche e/o lavorazioni per conto terzi._____

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra

attività connessa o affine alle attività sopraelencate. _____
Essa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. _____

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. _____

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. _____

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. _____

Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale. _____

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. _____

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento Statutario approvato dall'Assemblea sociale. _____

È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. _____

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. _____

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c. _____

TITOLO III SOCI

Articolo 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che, a parere del Consiglio di Amministrazione, abbiano i requisiti attitudinali idonei alle attività proposte dalla cooperativa, che condividano gli ideali di solidarietà e mutualità del movimento cooperativistico e che siano interessate alle iniziative previste dall'oggetto sociale e non aventi interessi in contrasto con quelli della cooperativa.

In particolare:

a) tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b) i soci lavoratori svantaggiati, così come definiti dalla Legge n. 381/91 e nei limiti di cui alla stessa legge;

c) i soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

I soci volontari non possono superare la metà del numero complessivo di tutti i soci e sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 2 Legge n. 381/91.

Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo delibera autorizzativa da parte del Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Articolo - 6 Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale, in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione

professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ad 1 (una).

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge dall'articolo 11 del presente Statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione

nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria, di cui all'articolo 35 del presente Statuto. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio è tenuto al versamento del capitale sociale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello Statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello Statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare, entro sessanta giorni, la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto

stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dalla delibera di ammissione;

- della tassa di ammissione, eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo - 9 Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso spontaneo del Socio, per esclusione o per causa di morte, nonché per gli altri casi previsti dalla legge.

Per il recesso spontaneo del Socio, la Società definirà con apposito Regolamento Interno di funzionamento i tempi e le modalità per la richiesta da parte del Socio e successivo accoglimento del recesso da parte del Consiglio di amministrazione.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla perdita della qualità di socio consegue la risoluzione dell'eventuale ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 3.

Il venir meno dell'ulteriore rapporto di lavoro per cause non imputabili al lavoratore, non determina invece l'automatica perdita della qualità di socio.

L'esclusione da socio a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per perdita di appalto o commessa e l'oggettiva assenza di nuovi appalti e commesse troverà applicazione dopo l'approvazione del bilancio nel corso del quale si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata A.R., anche a mano.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 35.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anche a mano oppure mediante pec.

Articolo 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5 o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa o assuma comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale;
- g) che venga condannato, con sentenza penale irrevocabile, per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai

pubblici uffici, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;_____

h) che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;_____

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;_____

l) in tutti gli altri casi previsti dalla legge vigente e dal regolamento interno._____

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata A.R. o pec, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35._____

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori._____

Articolo 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 23 e 25, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale._____

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso._____

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale, assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 23, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni._____

Articolo 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13._____

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto._____

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società._____

In difetto di tale designazione, si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile._____

Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale

è divenuto operativo. _____
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, al fondo di riserva legale. _____

Articolo 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies disp. att c.c.-.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: _____

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; _____
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.; _____
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili; _____
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. _____

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. _____

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto. _____

Articolo 17 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16, possono essere ammessi alla cooperativa i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. _____
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. _____

Articolo 18 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. _____

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili, del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna. _____

I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro verranno effettuati nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione. _____

Articolo 19 - Trasferibilità delle quote

Le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio sovventore che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Articolo 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2481-bis cod. civ., ed in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti come da apposito regolamento, proporzionale al numero delle quote sottoscritte ma tuttavia non superiore a 5 (cinque).

Ai soci ordinari possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci sovventori

La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.-.

In caso di scioglimento della cooperativa, le quote di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del

capitale sociale, rispetto alle quote dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci sovventori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2473 cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale.

Articolo 22 - Ristorni

La Cooperativa, al fine di perseguire le finalità sottese alla sua costituzione e per massimizzare il benefici per i propri Soci, in conformità con le previsioni dell'art. 2521 comma 3, n.8 e art. 2545 sexies del Codice Civile prevede la definizione e successiva ripartizione dei ristorni a chiusura e approvazione del Bilancio Economico-Patrimoniale di esercizio.

L'individuazione delle condizioni di assegnabilità dei ristorni e loro quantificazione annua, oltre all'individuazione dei Soci aventi diritto, sarà compito del Consiglio di Amministrazione che verbalizzerà annualmente quanto definito in ordine alla ripartizione dei ristorni con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione da riportarsi sul libro verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione della Società Cooperativa

Pertanto, l'Organo Amministrativo in fase di redazione del progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci cooperatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero);

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione, di cui al precedente articolo 16;

b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea

e/o previsto per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite fra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 24 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o pec, precisando i requisiti dell'acquirente. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'organo amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35.

Articolo 25 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.1.92, n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.1.92, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente Statuto;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell'art. 18.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento della riserva legale, il contributo al Fondo.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 26 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

1.1'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2.1a nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3.1a nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, se obbligatorio;

4.1e modificazioni dello Statuto;

5.1a decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6.1'approvazione dei regolamenti interni;

7.1a decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8.1a nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

9.1a delibera, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto anche economico da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi nelle forme previste dal regolamento;

10.1a delibera, all'occorrenza, di un piano di avvio con le relative forme di apporto anche economico da parte dei soci lavoratori ai fini della predisposizione del miglior avviamento possibile della cooperativa;

11.1a delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Articolo 27 - Assemblea

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. anche a mano ovvero tramite PEC, ovvero tramite e-mail inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Articolo 28 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4,6 e 7 del precedente articolo 26, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci della cooperativa aventi diritto al voto.

Articolo 29 - Votazioni

Per le votazioni, si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Articolo 30 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente Statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi

rappresentare da un altro socio della stessa categoria, che non rivesta una delle qualifiche indicate nell'art. 2372, comma cinque, del c.c., ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta con validità per la singola assemblea.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri 2 (due) soci.

Articolo 31 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio (punti 4, 7 e 8 dell'art. 26).

Articolo 32 - Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'Organo Amministrativo resta in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, Sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei

voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono, tuttavia, essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulle ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica sino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di

particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

Articolo 33 - Bilancio sociale e partecipazione dei soci

L'Organo Amministrativo provvede a redigere e depositare presso i competenti uffici il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida definite dalle norme vigenti, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa cooperativa. Il bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea. In conformità con le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, della Legge 142/2001, il Consiglio di Amministrazione informa i soci in assemblea, o in altre riunioni appositamente convocate, nei casi di: adozione di scelte di carattere tecnico, organizzativo, produttivo, o di investimento di particolare rilevanza, o comunque tali da incidere sulle modalità di svolgimento dell'attività aziendale nel suo complesso, o sull'assetto dei reparti od uffici.

Nei casi in cui per oggettiva esigenza di tempestività, riservatezza od urgenza, i meccanismi di partecipazione suddetti non possano essere attivati preventivamente, è fatto comunque obbligo al Consiglio di Amministrazione di farne oggetto di discussione con i soci nel più breve tempo possibile.

Articolo 34 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale, se nominato, è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.

I sindaci, se nominati, durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.-.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica sino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve vigilare

sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci, se nominati, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci, se nominati, relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio, se nominato, deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio, se nominato, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Articolo 35 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. della provincia ove ha sede la cooperativa, il quale dovrà provvedere alla nomina

entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere, in via rituale, secondo diritto, entro 30 (trenta) giorni dalla nomina.

Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 36 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 37 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.-

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 38 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Articolo 39 - Clausole mutualistiche

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione secondo le seguenti clausole mutualistiche:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti

Articolo 40 - Normativa applicabile

F.to Matteo Bordon notaio (L.S.)

[illegible]

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese, omissa l'allegato B il cui contenuto non contrasta con quanto allegato.

Imposta di bollo esente

Udine, 27 marzo 2023

Firma digitale Matteo Bordon notaio